

TI_GERICHTE 15.1997.208 vom 17. April 1998

TI Tribunale d'appello, 1998-04-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.1997.208

FR: TI_GERICHTE 15.1997.208 du 17 avril 1998

IT: TI_GERICHTE 15.1997.208 del 17 aprile 1998

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Nel procedere al sequestro o al pignoramento del salario, le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d'ufficio le circostanze determinanti al momento dell'esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21 cons. 2a; 108 III 12 cons. 3; 106 III 13 cons. 2; 102 III 15 cons. 4; Amonn in ZBJV 1984 p. 470), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).

E. 2

L'Ufficio di esecuzione deve determinare il minimo di esistenza legale in ogni caso secondo il suo apprezzamento. Gli è tuttavia di ausilio la Tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (in vigore dal 1. gennaio 1994, in seguito: Tabella). L'Ufficio deve determinare l'effettivo, oggettivo minimo di esistenza del debitore e della sua famiglia e non quello abituale o confacente al suo ceto. Secondo il punto 1.1. della citata Tabella, l'importo base mensile, che nel caso di persona singola ammonta a Fr. 1'025.--, è già comprensivo delle spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria, igiene, cultura, salute e oneri domestici (quali le spese di elettricità per illuminazione e le spese di elettricità e gas per la cottura). Quali supplementi all'importo base mensile di Fr. 1'025.--, l'UE ha inoltre correttamente riconosciuto al ricorrente le spese di locazione, così come quelle per la cassa malati, la trasferta e per i pasti consumati fuori dall'economia domestica (Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n. 61-63). Nel suo ricorso il debitore, nonostante rimproveri all'UE di avergli pignorato un importo eccessivo, non ha fatto valere e ancor meno prodotto alcun giustificativo relativo ad altre spese. Pertanto va confermato il calcolo del minimo di esistenza effettuato dall'UE di Lugano e di conseguenza l'eccedenza mensile pignorabile che ne risulta. Il ricorso di _____ va quindi respinto.

E. 3

Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell'art. 19 LEF.

E. 4

Intimazione: - _____ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.